



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

ORDINANZA n. 103 del 03-11-2016

Comando Polizia Locale

OGGETTO: ISTITUZIONE DISSUASORE DI SOSTA IN VIA MONTE MAIELLA.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

PRESO ATTO

- della richiesta pervenuta a firma del sig. G.T., tendente ad ottenere l'autorizzazione a poter installare una palina sul marciapiede antistante il proprio passo carrabile, a protezione dello stesso;
- del sopralluogo effettuato da questa Polizia Locale e dalle informazioni assunte da persone informate sui fatti, dalle quali si evince di come tutto il tratto di marciapiede antistante l'abitazione del richiedente abbia bisogno di ulteriore protezione, a tutela dell'utente debole della strada così come definito dal punto 53-bis dell'art. 3 del Codice della strada;

RISCONTRATA la necessità di assicurare il pacifico utilizzo del marciapiede da parte dei soggetti su richiamati e, contestualmente, di tutelare ulteriormente il diritto vantato dal richiedente;

RITENUTO che tale finalità possa essere conseguita con l'apposizione di un dissuasore di sosta avente limitata superficie e conforme al tipo approvato dall'Amministrazione Comunale;

VISTI

- il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione C.d.S.);
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.);
- la L. 15 maggio 1997, n. 127;
- il Decreto Sindacale n. 14 del 19.09.2016, che attribuisce la responsabilità della viabilità e traffico e l'adozione dei relativi provvedimenti in capo al Comandante della Polizia Locale,

ORDINA

- che sulla Via Monte Maiella, sul marciapiede posto sul lato destro rispetto alla direzione di marcia Ortona Centro – Autostrada, sia collocato un dissuasore di sosta in metallo conforme al modello approvato dall'Amministrazione Comunale a cura e spese del sig. G.T.

La Polizia Locale verificherà la regolare apposizione della menzionata segnaletica.

L'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme, nei modi e nei termini di legge.

Si avverte che:

- A norma dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Ministro dei lavori pubblici.
- A norma dell'articolo 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.
- A norma dell'articolo 8 della succitata L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Comandante della Polizia Locale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché la normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Magg. Dott. MUCCIANTE MAURIZIO